



Comune di Novara

Settore 8 - Polizia Municipale

UOC Segnaletica e viabilità

Ordinanza del Dirigente n. 566 del 21/03/2023

**OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA IN VIA MONTE SAN MICHELE CIVICO 4 IL GIORNO
29/03/2023**

Preso atto della richiesta avanzata dalla **DITTA ...PROT.N34798 DEL 21/03/2023** tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico in VIA MONTE SAN MICHELE civico 4 con cestello per pulizia grondaie;

Considerato che per l'effettuazione di tali lavori si rende necessario variare la regolamentazione viaria attualmente esistente in modo da rendere la circolazione attuabile e nel contempo garantire l'incolumità dei cittadini;

Visto l'art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.92;

Visto l'art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale) del D.Lgs 285/92 e successive modificazione e integrazioni;

Visto l'art. 107 comma 3) lettera f) del D.Lgs. nr. 267/2000;

Visti altresì i regolamenti comunali di competenza;

ORDINA

SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE

Il giorno 29 marzo 2023, dalle ore 08,00 alle ore 20,00 è vietata la sosta e la fermata, pena la rimozione forzata del veicolo, nella seguente via cittadina:

- Via Monte San Michele

tratto compreso tra il civico 2 e il civico 6; AMBO I LATI

DISPOSIZIONI

L'impresa esecutrice dei lavori, é tenuta:

1. all'utilizzo dei mezzi a motore (escavatore, betoniere e quant'altro mezzo tecnico) all'interno delle carreggiate delle strade interessate dai lavori di cui trattasi, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle fasi d'opera.
2. alla scrupolosa installazione della segnaletica stradale di seguito indicata , in conformità alle prescrizioni del CdS:
 - LAVORI IN CORSO (Fig. II 383 Art. 31);
 - MEZZI DI LAVORO IN AZIONE (Fig. II 388 Art. 31);
 - DIVIETO DI SOSTA CON PANNELLO "RIMOZIONE FORZATA" (Fig.II 74 Art.120 – Mod.II 6/m Art.83).
 - CONI o DELINEATORI FLESSIBILI (Fig. II 396 e II 397) per evidenziare zone di lavoro
3. all'apposizione in tutta la segnaletica di un pannello riportante gli estremi del presente provvedimento;
4. all'utilizzo di tutti gli altri accorgimenti necessari, **sia diurni che notturni** (eventuali lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
5. al ripristino dei luoghi. In particolare rimuoverà la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente.
6. a sorvegliare e provvedere alla manutenzione costante della segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all' Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;
7. al ripristino della carreggiata stradale, scongiurando qualsiasi situazione atta a rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione stradale, rimuovendo eventualmente insidie e/o avvallamenti .

La segnaletica stradale di divieto di sosta , nonché quella di cui all'art. 21 del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento d'esecuzione, dovrà essere installata da chi esegue i lavori almeno 48 ORE PRIMA DELL'INIZIO DELLA PRESCRIZIONE.

L'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere **IMMEDIATAMENTE** comunicato via mail, ai seguenti indirizzi:

centralevigili@comune.novara.it

segnaletica@comune.novara.it

AVVISA

L'interessato che:

- ◆ Dirigente del servizio "POLIZIA LOCALE" responsabile del provvedimento finale è il Dott. Paolo CORTESE;
- ◆ Il responsabile del Unita' Segnaletica è il Commissario Maurizio SARRA, Funzionario P.O., cui e' assegnata altresì la responsabilità del presente procedimento istruttorio;

- ◆ L'istruttoria della pratica è assegnata a: Assistente Polizia Locale presso l'Ufficio Segnaletica Monica Franchi;
- ◆ Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ◆ Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3,464,00, nonché la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Novara, 21/03/2023

IL RESPONSABILE
atto sottoscritto digitalmente
Paolo Cortese